

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' UFFICIO DI STATO CIVILE

(approvato con deliberazione di G.M. n. 98 del 29.06.2020)

SOMMARIO

Art. 1 Nozione del servizio di pronta reperibilità

Art. 2 Finalità del servizio

Art. 3 Criteri generali per l' assegnazione dei turni di reperibilità

Art. 4 Turni di reperibilità

Art. 5 Modalità di predisposizione dei turni ed eventuali modifiche

Art. 6 Obblighi del personale interessato

Art. 7 Indennità di reperibilità ed altri compensi

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 9 Norme di rinvio

Art. 1 – Nozione del servizio di “pronta reperibilità”

1. Con l' espressione “pronta reperibilità” si indica l' obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di trovarsi nelle condizioni di ricevere prontamente e costantemente, per l' intera durata del turno in questione, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità raggiungendo il posto di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata ricevuta.

2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell' Ente ed assicura la continuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi del DPR 396/2000

Art. 2 – Finalità del servizio

1. Il servizio ha lo scopo di assicurare l' erogazione di servizi essenziali alla cittadinanza e precisamente la formazione degli atti di morte ed il rilascio dell' autorizzazione alla sepoltura, cremazione e trasporto salma o ceneri nel giorno di sabato.

2. Nel caso di due o più giorni festivi consecutivi sarà garantito l' accesso nel secondo giorno festivo. Nel caso di un giorno festivo infrasettimanale, l' accesso sarà garantito nel successivo giorno lavorativo.

3. Non sono ammesse chiamate in reperibilità per altri interventi.

4. In considerazione del fatto che le dichiarazioni di morte vanno rese all' Ufficio di Stato civile entro le 24 ore dal decesso, il servizio sarà garantito nella fascia oraria 8.00/14.00.

5. Incaricati del servizio sono i dipendenti assegnati presso l' ufficio di stato civile e, in caso di necessità, appartenenti agli altri uffici assegnati al proprio settore in possesso della delega di Ufficiale di Stato Civile.

Art. 3 – Criteri generali per l' assegnazione dei turni di reperibilità

1. Il servizio di reperibilità disciplinato dal presente regolamento è assicurato, prioritariamente, in maniera volontaria ed a rotazione, dal personale di cui al comma 5 dell' art. 2.

2. In mancanza di disponibilità volontariamente manifestate, il Responsabile del Servizio competente predispone i turni di reperibilità tra il personale del proprio settore in maniera da garantire in ogni caso il corretto ed adeguato espletamento del servizio.

3. Il dipendente che non intenda più essere disponibile per l' effettuazione del servizio deve formalmente comunicarlo per iscritto al Responsabile.

4. Il dipendente che, inserito nei turni di reperibilità, si renda indisponibile senza giustificato motivo, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 4 – Turni di reperibilità

1. Per ciascun dipendente non possono essere previsti, salvo evenienze eccezionali, più di sei turni al mese.

2. Ai sensi dell' art. 23 comma 3 del CCDI vigente, per evenienze eccezionali si intendono situazioni di emergenza climatica od ambientale. In tali casi il limite è elevato fino ad un massimo di otto volte al mese per un periodo massimo di undici mesi continuativi.

Art.5 – Modalità di predisposizione dei turni ed eventuali modifiche

1. Il calendario dei turni di reperibilità di ciascun mese viene predisposto dal Responsabile in tempo congruo per assicurare il servizio (di media entro il 25 del mese precedente).

2. Ai fini della pubblicità e della conoscenza alle ditte esercenti attività di onoranze funebri, il contatto a cui rivolgersi è affisso al portone di ingresso e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 6 – Obblighi del personale interessato

1. Il personale impiegato nel servizio di "pronta reperibilità" è munito di cellulare di servizio.

2. Durante l' effettuazione del turno di reperibilità il dipendente addetto ha l'obbligo:

- Di tenere il telefono in dotazione sempre acceso ed in condizioni idonee alla ricezione delle chiamate
- Di verificare periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria
- Di rispondere prontamente alle chiamate
- Di effettuare timbratura a inizio e fine della prestazione

3. I dipendenti interessati dal servizio di "pronta reperibilità" non possono, salvo quanto previsto dal comma successivo, rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dal presente regolamento e da disposizioni specifiche di servizio impartite dal Responsabile.

4. Il dipendente in turno di reperibilità che, per malattia od infortunio, debitamente certificati, non possa effettuare il servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente il proprio Responsabile, il quale, in caso di necessità, può provvedere alla sostituzione con ordine di servizio. Possono essere previste eventuali sostituzioni concordate direttamente tra il personale, previa comunicazione verbale al Responsabile.

Art. 7 – Indennità di reperibilità

1. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato secondo gli importi e le modalità di cui all' art. 24, comma 1 , del CCNL del 21.05.2018
2. Ai sensi dell' art. 24, comma 4, del CCNL del 21.05.2018, in sede di contrattazione integrativa è possibile elevare la misura dell' indennità di cui all' art. 24, comma 1.
3. Ai sensi dell' art. 23 del CCDI è previsto l' importo dell' indennità di reperibilità in euro 11,00. Tale importo sarà soggetto automaticamente alle revisioni che potranno essere previste in tale sede.
4. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, risultanti dal cartellino timbrature. In alternativa , compatibilmente con le esigenze di servizio, la prestazione può essere compensata con la forma del recupero orario.
5. L' indennità di reperibilità non compete durante l' orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
6. I congedi ordinari e straordinari, le assenze per motivi di salute ed ogni altro giustificato ed imprevedibile impedimento, durante il turno di reperibilità, non danno diritto a compensi.
7. L' indennità di reperibilità viene erogata mensilmente unitamente al pagamento dello stipendio, dietro apposito atto di liquidazione.

Art. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l' avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva ed è pubblicato sul sito web dell' Ente nell' apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Art. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia.